

Decreto di rigetto n. cronol. 218/2026 del 25/08/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 25/08/2026



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Feriele, composto dai seguenti magistrati:

Dott.	Mario Talani	Presidente
Dott.	Antonio Pepe	Giudice
Dott.	Lorenzo Gibellini	Giudice rel.

nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 3782 del ruolo generale 2026,

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]

RECLAMANTE

E

[REDACTED]

(Avv. Francesco Di Biase)

RECLAMATO

[REDACTED]

RECLAMATO CONTUMACE

[REDACTED]

CREDITORE INTERVENUTO - CONTUMACE

[REDACTED]

CREDITORE INTERVENUTO - CONTUMACE

Decreto di rigetto n. cronol. 218/2026 del 25/08/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 25/08/2026

2

Ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO: reclamo avverso ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo R.G.E. [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato 4.8.2026 [REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dell'esecuzione R.G.E. n. 580/2016, resa dal Giudice in data 25.7.2026, sulla base della seguente argomentazione: *"La presente procedura è stata sospesa ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44/1999 in data 17.04.2023 su parere favorevole della Procura del 3.04.2023; alla data della sospensione era già vigente la disciplina introdotta dall'art. 38-bis del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, la quale prevede una durata massima della sospensione di due anni, in sostituzione del previgente termine di trecento giorni, come evidenziato dal GE nel verbale del 9.01.2025; deve dunque ritenersi che la sospensione sia comunque cessata nell'aprile 2025; atteso che successivamente alla cessazione della causa sospensiva non risulta depositato alcun tempestivo atto di riassunzione e che l'istanza di riassunzione depositata il 28.12.2023 non è idonea a produrre effetti, essendo stata proposta quando la procedura era ancora sospesa e non avendo determinato la riattivazione del processo, come confermato dal provvedimento del 9 gennaio 2025, con il quale il giudice ha dato atto della perdurante sospensione e ha dichiarato non luogo a provvedere"*.

Il reclamante ha lamentato l'assenza di inerzia in capo al creditore procedente, argomentando anche in punto di *dies a quo* del termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Inoltre, parte reclamante sostiene che il GE ha errato nel ritenere applicabile *ratione temporis* il termine di sospensione pari a due anni in luogo dei 300 giorni originariamente previsti dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, come modificata dall'art. 38-bis del decreto-legge n. 113 del 2018.

In ragione di quanto sopra, ha quindi chiesto la revoca dell'ordinanza, con vittoria di spese di lite.

Disposte con decreto del 4.8.2026 le comunicazioni di cui agli artt. 630 u.c. e 178 c.p.c., si è costituito in giudizio solo [REDACTED], chiedendo il rigetto con vittoria di spese, rimanendo pertanto contumaci tanto [REDACTED] quanto il terzo pignorato.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del

Decreto di rigetto n. cronol. 218/2026 del 25/08/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 25/08/2026

3

25.8.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di [REDACTED], del [REDACTED] e di [REDACTED] che, pur regolarmente destinatari della comunicazione, non si sono costituiti in giudizio.

Nel merito, il reclamo è infondato e va respinto.

Preliminarmente occorre ricostruire in fatto: in data 17.4.2023 la procedura esecutiva veniva sospesa ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/1999, stante il parere favorevole della Procura, pervenuto in data 3.4.2023.

Il 28.12.2023 parte reclamante depositava istanza di riassunzione, mentre all'esito dell'udienza del 9.1.2025 il GE prendeva atto della sospensione ancora in atto.

Ciò posto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto estinta la procedura, per i motivi che seguono.

Infatti, la sospensione di cui all'art. 20 suddetto si può qualificare come sospensione di natura speciale rispetto allo schema dell'art. 623 c.p.c., posto che il GE non ha possibilità di incidere sugli effetti sospensivi, avendo solo una possibilità limitata di sindacarne gli effetti (Cass. SS.UU. sent. n. 21854/2017).

Tuttavia, quanto agli effetti, si qualifica come una ordinaria sospensione del processo esecutivo, per cui a seguito della cessazione della intervenuta sospensione, diviene onere del creditore chiedere la riassunzione del processo esecutivo, in forza dell'art. 627 c.p.c., nel termine di sei mesi dal momento in cui il motivo che ha ingenerato la sospensione è venuto meno.

Correttamente il GE ha ritenuto che detta sospensione dovesse venire meno, al più tardi, stante l'assenza di proroghe, in data 17.4.2025, dovendo trovare applicazione il termine di due anni introdotto dall'art. 38-bis del decreto-legge n. 113/ del 2018, in luogo dell'originale termine di 300 giorni, dato che il provvedimento risale al 2023, momento in cui già era in vigore il nuovo termine.

Pertanto, non colgono nel segno le doglianze del reclamante, posto che la conoscenza legale della cessazione della causa sospensiva deriva proprio dallo spirare del termine di legge, non ritenendosi necessaria una ulteriore e specifica comunicazione: al più, oggetto di comunicazione dovrebbe essere la proroga della misura, senza la quale la misura ex art. 20 si dà per cessata.

Il provvedimento di estinzione dell'esecuzione adottato dal GE risulta essere, pertanto, pienamente legittimo.

Decreto di rigetto n. cronol. 218/2026 del 25/08/2026

RG n. ~~8702/2026~~

Repert. n. ~~6~~ del 25/08/2026

4

Il reclamo deve essere conclusivamente rigettato.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

Al rigetto del reclamo consegue, altresì, l'obbligo del versamento, per il reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.

P.Q.M.

Il Collegio

- dichiara la contumacia di ~~_____~~ del ~~_____~~
~~_____~~ re di ~~_____~~;
- rigetta il reclamo;
- condanna ~~_____~~ a rifondere le spese di fase a ~~_____~~
quantificandole in ~~_____~~ più spese, CPA e IVA se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Foggia, il 25.8.2026.

Il Giudice estensore

Dott. Lorenzo Gibellini



Il Presidente

Dott. Mario Talani

Mario Talani

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Deposito in cancelleria il 25/8/26

IL FUNZIONARIO

